



SENT. 118/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Tridico Presidente, relatore

Stefano Grossi Giudice

Annalaura Leoni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. proposto avverso il decreto fuori
udienza del Giudice monocratico n. 168 del 5 settembre 2024, emesso all'esito
del giudizio per resa di conto iscritto al **n. 20931** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di BCC di Pratola Peligna spa
(p.i. 00092420660), non costituita.

Visto il ricorso depositato e tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del 22 ottobre 2024 il magistrato relatore, Pres.
Bruno Tridico, e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nessuno comparso per la
controparte.

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Carla Cicino.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 1° settembre 2024, proposto ai sensi dell'art. 141
c.g.c., la Procura regionale ha chiesto:

	- di accertare l'omissione dell'obbligo di resa dei conti giudiziali	
	relativamente agli esercizi 2018 e 2020, gestione “Tesoreria”, da parte	
	dell'Agente contabile del Comune di Roccacasale, BCC di Pratola Peligna spa;	
	- di assegnare all'agente contabile un termine perentorio non inferiore a	
	30 giorni per la presentazione dei predetti conti giudiziali all'amministrazione;	
	- di assegnare, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di	
	tutti gli altri adempimenti e per il deposito dei conti presso la segreteria della	
	Sezione;	
	- di disporre, nel caso di mancata presentazione dei conti nel termine	
	assegnato, la compilazione d'ufficio degli stessi a spese dell'agente contabile	
	con applicazione a suo carico, salva la ricorrenza di gravi e giustificati motivi,	
	della sanzione pecuniaria prevista dalla legge e ferma restando l'applicazione	
	della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 141 c.g.c. nei confronti del	
	responsabile del procedimento in caso di omesso rispetto del termine per gli	
	adempimenti stabiliti dal decreto del Giudice monocratico;	
	- di disporre - nell'ipotesi di presentazione del conto da parte dell'agente	
	contabile ed omessa trasmissione dello stesso presso la Sezione	
	giurisdizionale ad opera dell'Amministrazione - l'acquisizione d'ufficio del conto	
	nonché l'applicazione, nei riguardi del responsabile del procedimento, della	
	sanzione pecuniaria prevista dalla legge.	
	2. Con decreto opposto il Giudice monocratico ha rigettato il proposto	
	ricorso per resa del conto, ritenendo incerta l'individuazione dell'agente	
	contabile, desunta esclusivamente dai conti depositati presso la Sezione negli	
	esercizi precedenti, senza che fosse stata depositata alcuna documentazione	
	a supporto da cui evincere l'attualità della nomina per l'annualità in esame.	
	- pag. 2 di 7 -	

	3. La Procura regionale ha quindi, con ricorso, proposto opposizione	
	avverso il predetto decreto negativo. Segnatamente, il Requirente ritiene che	
	l'individuazione dell'agente contabile obbligato alla resa del conto sia stata	
	effettuata dall'Ufficio normativamente designato per la corretta tenuta	
	dell'Anagrafe degli agenti contabili, ossia dalla Segreteria della Sezione. Si	
	richiamano i numerosi precedenti in cui i Giudici monocratici di questa	
	Sezione, in fattispecie del tutto analoghe, hanno deciso in accoglimento delle	
	richieste dell'odierno opponente. La Procura, pertanto, ha concluso chiedendo	
	l'integrale accoglimento delle richieste già rassegnate nel ricorso proposto ex	
	art. 141, commi 2 e ss. c.g.c.	
	4. All'odierna pubblica udienza, il pubblico ministero ha insistito per	
	l'accoglimento del ricorso in opposizione e, per l'effetto, delle richieste come	
	da ricorso rigettato con il decreto opposto.	
	La causa è quindi passata in decisione.	
	<i>Motivi della decisione</i>	
	1. L'art. 138 c.g.c. disciplina l'Anagrafe degli agenti contabili, disponendo	
	quanto segue: <i>"1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale</i>	
	<i>territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati</i>	
	<i>agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.</i>	
	<i>2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema</i>	
	<i>informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati</i>	
	<i>costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che</i>	
	<i>intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.</i>	
	<i>3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito</i>	
	<i>l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.</i>	
	- pag. 3 di 7 -	

4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6. comma 3”.

Dalla norma soprariportata emerge chiaramente che l'alimentazione dell'Anagrafe è di competenza delle singole Amministrazioni, tenute a comunicare gli elementi relativi agli agenti contabili della Regione. Tali dati debbono essere “*costantemente*” comunicati, così come debbono essere trasmesse le “*variazioni*” che intervengono riguardanti ciascun agente e ciascuna gestione. Da ciò può desumersi che, in assenza di comunicazioni di variazioni, l'agente contabile sia rimasto il medesimo anche per le annualità seguenti a quella per la quale è stata effettuata la comunicazione originaria.

2. Inoltre, in base al disposto di cui all'art. 140, c. 4 c.g.c., la Segreteria della Sezione giurisdizionale effettua una verifica annuale del tempestivo deposito del conto. Qualora sia accertato il mancato deposito, ne comunica l'omissione al pubblico ministero per la formulazione dell'istanza per resa di conto. Tale previsione normativa è diretta conseguenza dell'istituzione e della gestione dell'Anagrafe da parte della Sezione giurisdizionale, e conferma la valenza probatoria della stessa quale momento iniziale del processo di accertamento del mancato deposito. In altri termini, l'iscrizione di un soggetto quale agente contabile nell'Anagrafe, in assenza di comunicazioni modificative

dell'Amministrazione, deve necessariamente far presumere che lo stesso è ancora agente contabile. Qualora, pertanto, non risulti il tempestivo deposito del conto per ciascuno degli anni successivi all'iscrizione in Anagrafe, sussistono i presupposti per la prescritta comunicazione dell'omissione al pubblico ministero e della conseguente formulazione di istanza per resa di conto da parte del p.m. medesimo.

3. Tale interpretazione trova conforto nella previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. d), c.g.c., ove si legge che il pubblico ministero promuove il giudizio per la resa del conto nel caso di omissione del deposito *“rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'art. 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione”*. Tanto basta per ritenere, quindi, sufficiente il materiale probatorio in atti (si ripete, in assenza di ulteriori comunicazioni pervenute alla Sezione) per ritenere dimostrato l'omesso deposito del conto giudiziale.

Si concorda, quindi, con la Procura opponente laddove ritiene sia stata introdotta una vera e propria presunzione *iuris tantum* relativa all'identità dell'agente contabile e alla tipologia della gestione.

4. Ne deriva che il ricorso in opposizione proposto dalla Procura regionale va accolto e, per l'effetto, occorre assegnare all'agente contabile del Comune di Roccacasale, BCC di Pratola Peligna spa, un termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla legale conoscenza del presente provvedimento per la presentazione all'Amministrazione dei conti giudiziali, esercizi 2018 e 2020, gestione *“Tesoreria”*, dandone notizia alla Sezione giurisdizionale per la

Regione Abruzzo all'indirizzo pec
abruzzo.giurisdizione.resp@corteconticert.it.

	Occorre altresì assegnare all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 141,	
	comma 4 c.g.c., il termine di ulteriori 60 giorni per tutti gli altri adempimenti	
	indicati dagli artt. 139 e 140 c.g.c. e per il conseguente deposito dei conti muniti	
	dell'attestazione di parifica presso la segreteria della Sezione, con obbligo di	
	segnalare tempestivamente a questa Sezione giurisdizionale all'indirizzo pec	
	abruzzo.giurisdizione.resp@corteconticert.it il mancato rispetto del termine da	
	parte dell' agente contabile, nonché di rendere note le eventuali ragioni che	
	precludono la parificazione e l' approvazione dei detti conti.	
	Allo stato non v'è luogo a provvedere sulle ulteriori richieste della	
	Procura regionale, con riserva di pronuncia in caso di inutile decorso dei	
	termini sopra indicati.	
	Si ritiene di poter compensare le spese, in considerazione della novità	
	della questione.	
	<i>Per questi motivi</i>	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	ACCOGLIE	
	il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:	
	- si assegna all'agente contabile del Comune di Roccacasale, BCC di	
	Pratola Peligna spa, un termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla legale	
	conoscenza del presente provvedimento per la presentazione	
	all'Amministrazione dei conti giudiziali, esercizi 2018 e 2020, gestione	
	"Tesoreria", dandone notizia alla Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Abruzzo all'indirizzo pec abruzzo.giurisdizione.resp@corteconticert.it ;	
	- si assegna all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 141, comma 4 c.g.c.,	
	- pag. 6 di 7 -	

	il termine di ulteriori 60 giorni per tutti gli altri adempimenti indicati dagli artt.	
	139 e 140 c.g.c. e per il conseguente deposito dei conti muniti dell'attestazione	
	di parifica presso la segreteria della Sezione, con obbligo di segnalare	
	tempestivamente a questa Sezione giurisdizionale all'indirizzo pec	
	abruzzo.giurisdizione.resp@corteconticert.it il mancato rispetto del termine da	
	parte dell' agente contabile, nonché di rendere note le eventuali ragioni che	
	precludono la parificazione e l' approvazione dei detti conti.	
	Fa presente che, in caso di inutile decorso dei termini fissati con la	
	presente sentenza, sarà disposta, ai sensi dell'articolo 141, commi 6 e 7, c.g.c.,	
	la compilazione d'ufficio dei conti, a spese dell'agente contabile, ovvero	
	l'acquisizione d'ufficio dei conti se presentato dall'agente contabile	
	all'amministrazione e non depositato dall'amministrazione stessa, con	
	irrogazione delle conseguenti sanzioni ivi previste.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per la comunicazione ex art. 144 c.g.c. all'agente	
	tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al	
	responsabile del procedimento e al pubblico ministero.	
	Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.	
	Il Presidente estensore	
	(Bruno Tridico)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria, li 23/10/2024	Il Direttore della Segreteria
		F.to Dott.ssa Antonella Lanzi
	- pag. 7 di 7 -	